

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Fedespedi promuove la soluzione del rebus ‘controlli radiometrici’

Nicola Capuzzo · Thursday, March 10th, 2022

Con l’[approvazione del Decreto Energia](#) è stata risolta come è noto la problematica dei controlli radiometrici sui metalli in importazione.

Positivamente secondo quanto spiega una nota di Fedespedi, l’associazione nazionale degli spedizionieri: “Le nuove regole saranno operative da luglio prossimo – 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – e saranno in linea con le regole attuali che consentono la garanzia della sicurezza di ambiente e cittadini e nel contempo la fluidità dei traffici. È stato pertanto scongiurato definitivamente il pericolo dell’entrata in vigore di quelle disposizioni paventate nel decreto legislativo n.101/2020 che avrebbero allargato a dismisura la lista dei prodotti da sottoporre a vigilanza radiometrica paralizzando l’attività dei principali punti di sdoganamento nazionali”.

Nel prosieguo Fedespedi conduce una breve disamina del provvedimento, sulla base delle categorie di prodotti interessati dalla normativa: “Semilavorati metallici – Il nuovo testo legislativo conferma sostanzialmente la lista dei semilavorati metallici da sorvegliare; nulla cambia anche relativamente alle modalità e ai punti di controllo. Prodotti finiti – La sorveglianza sui prodotti finiti in metallo rappresenta la novità introdotta dalle ultime direttive EURATOM e nel contempo è l’aspetto più delicato della disciplina; il testo in esame risulta equilibrato e in linea con quanto l’Agenzia Dogane e Monopoli aveva illustrato agli operatori lo scorso mese di maggio durante un apposito open hearing; la lista dei prodotti appare ampia (anche se non così estesa come quella prevista dall’originale decreto legislativo n.101/2020), ma si prevede che la sorveglianza radiometrica operi su richiesta specifica delle autorità competenti indirizzata all’Agenzia Dogane e Monopoli sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto di radioattività. Rottami e altri materiali metallici di risulta – La sorveglianza radiometrica sui rottami e materiali di risulta metallici rimane sostanzialmente invariata. Mutuo riconoscimento delle attestazioni di Paesi Terzi – Per le merci provenienti da Stati terzi con i quali sussistono specifici accordi di reciprocità, in dogana l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica può essere fornita con la corrispondente dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine; il Ministero della Transizione Ecologica aggiorna periodicamente l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore il relativo accordo; in questi casi il controllo radiometrico va comunque effettuato all’ingresso dello stabilimento”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

This entry was posted on Thursday, March 10th, 2022 at 8:45 am and is filed under [Politica&Associazioni](#), [Spedizioni](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.